

COMUNE DI MASSAFRA

PROVINCI DI TARANTO

**REGOLAMENTO PER LE AREE  
PER LA SGAMBATURA DEI CANI**

Approvato con deliberazione di C.C. N. del

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani” presenti sul territorio comunale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

## **Art. 2 - Principi generali della regolamentazione**

1. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

## **Art. 3 - Definizioni**

1. Si definiscono:

a) **Area di sgambatura per cani**: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) **Proprietario/Conduuttore**: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

## **Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.

2. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie, valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato e nel regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

## **Art. 5 – Oneri e obblighi del comune**

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l’Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

1) recinzione dell’area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un’altezza di 200 cm;

- 2) cancelletto pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 5) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 6) eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- 7) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambatura cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento. L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come da art. 8.

#### **Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
3. Per garantire a tutti l'accesso e l'utilizzo delle aree di sgambatura in maniera proficua, si prospettano i seguenti casi:
  - a) I cani che presentano comportamento amichevole tra loro possono soggiornare nell'area per il tempo necessario;
  - b) I cani che, invece, presentano difficoltà di convivenza tra loro, possono soggiornarvi allorché il precedente fruitore lasci l'area esaurito il tempo di 15 minuti dal sopraggiunto arrivo, comunicato, del cane incompatibile.
4. I proprietari/conduuttori dei cani che manifestino atteggiamenti di aggressività nei confronti di persone o altri cani sono tenuti ad abbandonare senza indugio l'area con il cane in propria custodia.
5. I minori di anni 16, se non accompagnati, possono soggiornare nell'area esclusivamente se è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
6. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verificano incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

7. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.

8. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;

9. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) o ad addestratori qualificati e certificati per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

11. E' fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea e di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

12. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita, e risponderanno di eventuali danni arrecati all'area da loro stessi o dai loro cani.

13. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro proprietari.

14. I cani molto piccoli o i cuccioli vanno inseriti nell'area a loro riservata evitando di prenderli in braccio per proteggerli.

15. Il referente dell'area previsto dall'art.8 (Accordi per la gestione delle aree), a suo inderogabile giudizio, si riserva di chiudere anche tempestivamente l'area sgambatura qualora dovessero insorgere problemi inerenti ai comportamenti dei fruitori o problemi di ordine igienico-sanitario, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

16. E' vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

## **Art. 7 - Apertura dell'area**

L'area di sgambatura cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambatura cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

## **Art. 8- Accordi per la gestione delle aree**

1. L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.
2. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.
3. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

## **Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, comporta l'espulsione dall'area e si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00
3. A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati, vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:
  - Art. 6 commi 2, 8 e 9 da € 83,00 a € 500,00
  - Art. 6 comma 10 da € 25,00 a € 150,00
  - Art. 6 comma 11 da € 50,00 a € 300,00
4. Ai proprietari dei cani che si siano resi protagonisti di ripetuti episodi di aggressione, sarà comminata, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sanzione di importo compreso tra euro 83,00 ed euro 500,00.

**Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio e per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.